

Regolamento per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) - Componente della IUC (Imposta Unica Comunale).

.....

- All alla *Delibera del C.C. n. 25 del 10.04.2014* -

I N D I C E

CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Art. 2 Componenti del tributo

Art. 3 Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "iuc"

Art. 4 Dichiarazioni

Art. 5 Modalità di versamento

Art. 6 Scadenze di versamento

Art. 7 Competenza nella liquidazione

Art. 8 Riscossione

Art. 9 Accertamento, sanzioni ed interessi

Art. 10 Trattamento dei dati personali

CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Art. 11 - Oggetto

Art. 12 - Assimilazione all'abitazione principale

Art. 13 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 15 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 16- Rimborsi e compensazione

Art. 17 - Attività di recupero

Art. 18- Incentivi per l'attività di controllo

Art. 19 - Versamenti minimi

Art. 20 - Differimento dei versamenti

Art. 21 -Funzionario responsabile del tributo

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 23 - Gestione Attività di accertamento - Autotutela ed Istituti deflativi

Art. 24 - Riscossione coattiva

Art. 25 – Disposizioni finali

CAPITOLO 3 - NORME FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE “IUC” (*IMPOSTA UNICA COMUNALE*)

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di ASSISI in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2 **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) .

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;

- nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3 **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4 **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5 **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
 - **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo (salvo diversa disposizione legislativa) .
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza coincidenti con quelle dell'IMU, vale a dire **16 giugno** e **16 dicembre** (salvo diversa disposizione legislativa) .
 - Il versamento della **TARI** è fissato in 2 rate, con scadenza **31 maggio e 30 novembre**, salvo diversa determinazione dell'Ente o salvo diversa disposizione di legge.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 7 **COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8 **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9 **ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del

D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC , in ciascuna delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE “IMU ” (Imposta Municipale Propria)

Art. 11 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Per quanto non definito e/o non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti .

Art. 12 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobile, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che **acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani (iscritti all'AIRE) non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 13– Pertinenze dell'abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), sono assoggettate alla stessa disciplina dell'abitazione principale le pertinenze, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

Qualora il contribuente possieda più di una pertinenza con la stessa categoria, verrà assoggettata all'aliquota agevolata dell'abitazione principale quella con la rendita più elevata .

Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 15 – Attività di controllo ed interessi moratori

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.16 – Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 17.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria .

Art. 17 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 18 - Incentivi per l'attività di controllo

In relazione a quanto consentito dall'art. 3 , comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Giunta , in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi di controllo degli adempimenti dei contribuenti, può destinare parte delle somme rivenienti dall'attività di accertamento all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto alla realizzazione di detti programmi, nonché al potenziamento della struttura organizzativa degli uffici tributari.

La Giunta Comunale, a tale scopo, determina una percentuale fino al 15% da conteggiare sulle maggiori somme definitivamente accertate a seguito dell'attività di controllo e recupero dell'evasione svolta direttamente dal personale addetto ai programmi di cui al comma precedente.

I programmi di controllo in questione sono realizzati mediante costituzione, di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale addetto al Servizio Tributi e da personale di altri Settori e/o Servizi, che si ritiene necessario al tipo di attività e di indagini da realizzare.

Art. 19 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 20 - Differimento dei versamenti

Sono differiti di mesi sei i termini di legge per le scadenze a carico degli eredi del soggetto passivo deceduto, limitatamente a quelle relative al mese dell'avvenuto decesso.

N.

Art. 21- Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile IMU a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

L'Ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali.

Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile dell'imposta.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 23 – Gestione attività di accertamento – Autotutela ed Istituti deflativi

Le disposizioni di cui al Regolamento generale delle Entrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26 marzo 2001 si estendono anche all'imposta municipale propria.

Art. 24 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 .

Art. 25 – Disposizioni finali

Il presente regolamento , relativo alla componente IMU della IUC , sostituisce il precedente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.24 del 01.03.2012 e s.m.e.i. .

CAPITOLO 3 - NORME FINALI

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
